

APPELLANTI

E

CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (04274411000), elettivamente domiciliata in Roma, largo G. Toniolo 6, presso lo studio del procuratore, avv. Umberto MORERA, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in appello passivo

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 976/08 del Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, depositata il 17 ottobre 2008, in tema di intermediazione mobiliare

105

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 20 ottobre 2015 i procuratori delle parti così concludevano:

per gli appellanti: "in via preliminare, annullare la sentenza n° 976/08 del Tribunale di Civitavecchia; nel merito, dichiarare la responsabilità di CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. per la violazione delle norme in materia di tutela dell'investitore, ovvero la nullità o l'inesistenza dell'ordine di compravendita titoli del 17 febbraio 2003, condannando la banca – oltre che al risarcimento del danno nella misura di euro 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di

giustizia - alla restituzione della somma di euro 50.000,00 oltre interessi; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;” per l’appellata: “rigettare l’avverso appello, confermando l’impugnata sentenza; in via subordinata ed in caso di accoglimento dell’avversa domanda di nullità, ordinare agli appellanti la restituzione delle obbligazioni o dei titoli ottenuti in loro sostituzione; in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, valutarlo alla luce del valore attuale delle obbligazioni ancora in possesso degli appellanti e delle prospettive di rimborso di queste ultime; con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2006 [redacted] e [redacted] nonché [redacted] – deducendo che [redacted] era cliente fin dagli anni ottanta dell’agenzia di Trigoria di CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. e sottolineando che il 10 giugno 2002 avevano tutti sottoscritto un contratto avente ad oggetto la negoziazione di ordini su strumenti finanziari ed il successivo 17 febbraio 2003 avevano acquistato, su consiglio del personale di tale banca, obbligazioni PARMALAT (denominate PARMALAT Finance Corp BV%) per un importo di euro 50.000,00, capitale che avevano interamente perduto – convenivano innanzi al Tribunale di Civitavecchia CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. per ivi sentirla condannare, previo accertamento della nullità ovvero dell’annullabilità

Art.

o della risolvibilità del contratto avente ad oggetto l'acquisto di tali titoli, alla restituzione del controvalore da essi investito, oltre interessi, nonché al risarcimento del danno anche morale subito. Deducevano, a fondamento della loro domanda, che la perdita del capitale investito era imputabile al comportamento della banca, che in violazione dei suoi obblighi di preventiva informazione e trovandosi in posizione di conflitto di interessi, li aveva indotti ad acquistare prodotti finanziari ad alto rischio, sottacendo loro in particolare che i titoli in questione erano stati emessi sul mercato finanziario lussemburghese e non su quello italiano. Sottolineavano, ad ulteriore fondamento della loro domanda, che in tal modo la banca – nel cui portafoglio titoli erano presenti i prodotti finanziari ceduti loro - aveva spostato da se ai singoli investitori il rischio di inadempimento dell'emittente i titoli ed aveva inoltre illegittimamente commercializzato prodotti finanziari che, per la loro rischiosità, dovevano essere destinati ad investitori istituzionali o con alta propensione al rischio.

Si costituiva CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. che contestava l'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, e che spiegava domanda riconvenzionale subordinata per sentir condannare gli attori, in caso di accoglimento della loro domanda, alla restituzione dei titoli acquistati.

All'esito del giudizio, svoltosi nelle forme di cui al d. l.vo n° 5/03 e nel corso del quale veniva espletata ctu contabile, la causa veniva decisa con la sentenza n° 976/08, che rigettava tutte le domande proposte da [REDACTED] nonché da [REDACTED].

Per

Avverso tale sentenza hanno proposto appello [REDACTED] e [REDACTED] nonché [REDACTED], con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2009, che, con il primo articolato motivo, lamentano l'erroneità dell'impugnata sentenza che, nonostante il comportamento negligente tenuto dalla banca, aveva escluso che quest'ultima fosse inadempiente agli obblighi su di lei gravanti quale intermediario finanziario. Reiterano, con il secondo motivo, la domanda di accertamento della nullità degli atti negoziali conclusi in violazione della normativa dettata dal TUF n° 58/98 e dal regolamento attuativo del 1° luglio 1998, con riguardo agli obblighi incombenti sugli intermediari finanziari nello svolgimento dell'attività di servizi di investimenti ed accessori.

Si è costituita CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, e che, in caso di accoglimento delle avverse domande, ha reiterato la richiesta di restituzione dei titoli di cui gli appellanti erano ancora in possesso.

L'appello è stato posto in decisione all'udienza collegiale del 20 ottobre 2015 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di legge per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da [REDACTED] nonché da [REDACTED] è infondato e va rigettato. Sostengono gli

Nov

appellanti, con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che ha errato il Tribunale di Civitavecchia nel respingere la loro domanda, escludendo che, nel caso di specie, la banca non avesse correttamente e compiutamente adempiuto agli obblighi di informazione su di lei gravanti ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. e del regolamento Consob all'epoca in vigore. Specificano in particolare gli odierni appellanti che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, se la banca avesse comunicato loro tutte le informazioni in suo possesso, chiarendo le caratteristiche del prodotto ed i rischi ad esso sottesi, ed in particolare che si trattava di titolo ^{diligente} azionario emesso sul mercato lussemburghese, e perciò non soggetto alla normativa nazionale ed ai limiti imposti dall'art. 2410 c.c., essi non avrebbe impartito il relativo ordine di acquisto. Reiterano quindi gli odierni appellanti la domanda di nullità degli atti negoziali da essi compiuti, avendo la banca violato gli obblighi di diligenza ad essa imposti in particolare dall'art. 21 del TUF. I motivi sono infondati. Con riguardo a tale ultimo profilo – la nullità ovvero l'annullabilità dei singoli ordini di acquisto dedotta dagli odierni appellanti (secondo motivo d'appello) - rileva questa corte che, come esattamente sottolineato dal Tribunale di Civitavecchia (la cui motivazione sul punto non può che essere fatta propria da questa corte) e come più volte ribadito dalla giurisprudenza (ormai pressoché costante sul punto: vedi ex multis Cass. S.U. n° 26724/07) della Suprema Corte, deve escludersi che la dedotta violazione, da parte di CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A., delle norme dettate dal TUF approvato con d. l.vo n° 58/98 e dal regolamento ¹¹⁶²² attuativo del 1° luglio 1998 determinino la nullità sia

ps.

del contratto di intermediazione mobiliare – cd “contratto quadro” – sia dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari. Ed infatti è noto che, ai sensi del 1° comma dell’art. 1418 c.c., la nullità dei contratti, ove non altrimenti stabilito dalla legge, deriva unicamente dalla violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto e non già dalla violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, che può invece essere fonte di responsabilità. Di conseguenza, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, giammai da luogo a nullità mentre può dar luogo a responsabilità precontrattuale – con conseguenze risarcitorie – ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd “contratto quadro”), ed è invece fonte di eventuale responsabilità contrattuale – e può nel caso condurre anche alla risoluzione del contratto – ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento e di disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro” (così Cass. S.U. n° 26724/07 cit. e Cass. S.U. n° 26725; Cass. n° 26172/07 e Cass. n° 19024/05). Ciò precisato, rileva ^{il Collegio} questa corte che il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, escludendo che, in presenza di una dedotta violazione da parte della banca (l’intermediario finanziario) di norme riguardanti il suo comportamento (l’inosservanza agli obblighi di informazione), si versi in ipotesi di nullità sia del cd “contratto quadro” che dell’ordine di acquisto del 17 febbraio 2003, impartito

non

dagli odierni appellanti. Va dunque respinto il motivo in esame.

Sostengono ancora gli odierni appellanti che il Tribunale di Civitavecchia ha erroneamente escluso che, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, sussistesse una responsabilità di CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. Specificano in proposito [REDACTED] nonché [REDACTED], che il primo giudice non aveva tenuto conto che essi non avevano ricevuto tutte le specifiche informazioni dovute e, tra l'altro, che in particolare non era stato comunicato loro che si trattava di prodotti finanziari quotati nella borsa lussemburghese e non italiana. Anche tale motivo è infondato. Rileva innanzitutto questa corte – con riguardo a tale motivo di doglianza – che come recentemente affermato da autorevole giurisprudenza della Suprema corte, si è ritenuto che la sottoscrizione da parte dell'investitore, della clausola contenuta nel modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione è idonea a far presumere che sia stato assolto l'obbligo di informazione (riguardate tale inadeguatezza) previsto in capo agli intermediari dal 3° comma dell'art. 29 del regolamento Consob n° 11522/98. Tale presunzione tuttavia non opera a fronte della contestazione dell'investitore medesimo, che allegghi di non aver ricevuto specifiche informazioni ed indichi quali di queste non gli siano state fornite. In tal caso grava sull'intermediario finanziario l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni specifiche erano state da esso fornite. Osserva al riguardo il Supremo collegio, nella sentenza n° 11578/16, che l'art. 29 del regolamento Consob n° 11522/98 in esame impone agli intermediari finanziari di astenersi dall'effettuare "...operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,

pl.s.

frequenza o dimensione ..." e, in caso di operazione non adeguata per le ragioni così indicate, di informare l'investitore delle "... ragioni per cui non è opportuno..." dare esecuzione all'ordine. Ove poi il cliente intenda comunque dar corso all'ordine di acquisto, l'intermediario vi può provvedere "... solo sulla base di un ordine impartito per scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute." Tale norma impone dunque in capo all'intermediario finanziario tre distinti ordini di obblighi consistenti: 1) nel valutare l'operazione richiesta (se dunque essa sia adeguata per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione); 2) nel fornire all'investitore le dettagliate spiegazioni e ragioni che, sotto gli indicati profili (tipologia, oggetto, frequenza e dimensione), sconsigliano l'esecuzione dell'operazione; 3) nell'acquisire l'ordine scritto "... in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute." (così l'indicata sentenza n° 11578/16). Con riferimento a tale ultimo adempimento la Suprema Corte ha quindi sottolineato che il richiamo, fatto dall'art. 29 in esame, all'ordine scritto, va riferito all'an delle avvertenze – ovvero sia alla circostanza che queste siano state in concreto fornite all'investitore - e non anche al contenuto di queste ultime, come ben si evince sia dal dato letterale che dalla "ratio" della norma medesima, che intende tutelare l'investitore facendo sì che la sua attenzione sia focalizzata sulla rilevanza della decisione che lo stesso va ad adottare (di investire i propri mezzi nonostante l'operazione gli sia stata sconsigliata, per specifiche ragioni). In tal modo, tra l'altro, la norma in esame consente anche alla banca di preconstituirsì una prova dell'avvenuto assolvimento, da parte sua, di

Ans

tale onere di informazione, non essendo imposto a quest'ultima di fornire le dovute informazioni attraverso una specifica forma. Ha infatti osservato la Suprema Corte, sempre nella sentenza n° 11578/16 in esame, che l'art. 29 citato mira ad assicurarsi che l'investitore abbia ricevuto, in qualsiasi forma, l'informazione che l'operazione non era adatta a lui in considerazione delle sue specifiche caratteristiche ed a quelle del prodotto da acquistare, posto che la medesima norma richiede che solo l'an delle medesime sia attestato per iscritto, essendo all'uopo sufficiente che l'investitore attesti, nel sottoscrivere il relativo modulo d'ordine (che normalmente deve necessariamente identificare le operazioni finanziarie che l'investitore richiede), di esserne stato pure dissuaso: l'indicazione dell'adempimento della banca circa l'aver avvertito il cliente soddisfa l'esigenza, di natura probatoria tesa ad integrare la prova (presuntiva) dell'esistenza dell'avvertimento di inadeguatezza. Di conseguenza, solo ove il cliente alleggi l'inadempimento dell'intermediario finanziario rispetto agli obblighi informativi – da rendere anche oralmente – contestando che le informazioni ricevute fossero adeguate agli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario, allora quest'ultimo resta onerato dal dimostrare che, diversamente da quanto sostenuto dall'altra parte, esso vi ha adempiuto. E tale onere probatorio è ovviamente commisurato alla deduzione di inadempimento formulata dall'investitore in sede di contestazione della lite e di successiva precisazione del thema decidendum e probandum, onde è onere dell'investitore di indicare specificamente le informazioni che assume di non aver ricevuto ed onere della banca di averle invece fornite (così ex multis Cass. n° 5514/16). Pertanto, in applicazione del citato art. 29 il giudice dovrà

Per.

verificare se, in presenza di un'operazione inadeguata, l'intermediario abbia informato il cliente delle ragioni che la rendono inopportuna, anche se esse non devono necessariamente emergere dall'ordine scritto, in cui è invece sufficiente sia indicato che le avvertenze sono state ricevute dall'investitore. Spetta inoltre al giudice verificare, caso per caso, se la condotta tenuta dall'intermediario avesse in concreto assolto all'obbligo di concreta e corretta informazione del prodotto finanziario. Così precisato il quadro normativo di riferimento, osserva quindi questa corte che il Tribunale di Civitavecchia – nonostante si sia discostato da taluni dei principi affermati in subiecta materia dalla corte di legittimità (affermando, inesattamente, la natura confessoria della sottoscrizione apposta dagli odierni appellanti ad una delle clausole contenute nell'ordine di acquisto) – ha comunque fatto corretta applicazione delle indicazioni della Suprema Corte ed ha dunque affermato che, nel caso di specie, non era configurabile alcun inadempimento da parte di CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. all'obbligo di fornire adeguate informazioni agli odierni appellanti. Rileva del resto questa corte che, come ben si evince dall'esame della copia dell'ordine del 17 febbraio 2003 (cfr. l'indicato documento, allegato sub doc. 1 al fascicolo di parte appellata per il primo grado), in esso si dava innanzitutto atto dell'inadeguatezza dell'operazione da concludere perché avente ad oggetto un acquisto "eseguito fuori mercato regolamentato"; inoltre [redacted] nonché [redacted], che non hanno contestato di aver impartito il relativo ordine, hanno altresì dichiarato, sottoscrivendo il relativo modulo "... si da atto che mi/ci avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della

Per

completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione...” Nessun dubbio dunque che non vi sia stato, ad opera della banca intermediatrice, alcun inadempimento all’obbligo di fornire adeguate informazioni. Né in contrario a ciò rileva la circostanza, ancora dedotta dagli odierni appellanti, di non essere stati informati della circostanza che si trattava di titoli emessi su mercati esteri (ed in particolare sul mercato lussemburghese): ed infatti, tenendo conto che, come si evince dall’ordine di acquisto in esame, costoro risultano essere stati espressamente informati che si trattava di acquisto di titoli fuori del mercato, era loro onere innanzitutto indicare e quindi dimostrare in maniera specifica che tale circostanza era inveritiera – per non aver essi in concreto ricevuto tale specifica informazione - e dimostrare altresì che proprio in conseguenza di tale specifica notizia (ovverosia che si trattava di titoli quotati sul mercato lussemburghese) essi avrebbero desistito dall’acquisto. Nulla di ciò è stato invece dimostrato dagli odierni appellanti, che anche nell’atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio, si sono limitati a deduzioni del tutto generiche ed astratte con riguardo a tale specifico profilo di doglianza. Ne deriva l’infondatezza anche del motivo di appello in esame.

Veri

Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l’effetto respinto l’appello così come proposto da [REDACTED] nonché da [REDACTED] avverso l’impugnata sentenza n° 976/08 del Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, depositata il 17 ottobre 2008.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. n° 55/14 ed in

relazione allo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (in tale scaglione essendo compreso il valore della domanda restitutoria), in base al seguente prospetto:

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.960,00;

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.350,00;

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 3.305,00.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) respinge l'appello proposto da [REDACTED], [REDACTED] a e [REDACTED] a avverso la sentenza n° 976/08 del Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, depositata il 17 ottobre 2008;
- 2) condanna [REDACTED], [REDACTED] a e [REDACTED] Francesca in solido tra loro alla rifusione in favore di CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle spese del presente grado di giudizio che, in assenza di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida in complessivi euro 6.615,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 4 luglio 2016.

Il Consigliere rel.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, il **16 NOV 2016**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI

